



Censimento 2013 – Adempimenti previsti dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Il censimento annuale è finalizzato:

1. all'acquisizione di informazioni necessarie per l'aggiornamento:
 - a) dell'elenco dei trattamenti di dati personali comuni, sensibili e giudiziari, svolti nella struttura di riferimento;
 - b) dell'elenco dei responsabili interni al Consiglio e dei responsabili esterni;
 - c) dell'elenco degli incaricati designati al trattamento di dati personali;
 - d) degli atti di riferimento;
2. alla verifica dell'attuazione delle seguenti disposizioni che la normativa in materia di protezione di dati personali obbliga a svolgere periodicamente, a cura del responsabile del trattamento dei dati personali.

I responsabili, nominati nell'ambito del Consiglio regionale con atto del Segretario generale sono tenuti:

- a) all'aggiornamento annuale dei trattamenti di dati personali effettuati nella struttura di competenza (verifica della pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati rispetto alle finalità per le quali il trattamento è consentito; individuazione dei soggetti interessati al trattamento dei propri dati, a cui è dovuta l'informativa);
- b) a prevedere interventi formativi per i nuovi assunti, designati come incaricati al trattamento di dati;
- c) alla verifica (annuale) della sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione al trattamento di dati personali, consentito ai singoli incaricati e addetti alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- d) alla verifica periodica (almeno con scadenza annuale) delle operazioni effettuate sui dati trattati in relazione ai principi della completezza, dell'esattezza, della pertinenza e non eccedenza degli stessi, rispetto alle finalità per cui sono utilizzati. In particolare i dati sensibili e giudiziari, che in seguito alla verifica risultino non indispensabili, non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, del documento che li contiene. In particolare, i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili sugli stessi, devono trovare corrispondenza in quelli previsti dal regolamento interno 9 maggio 2006, n. 6

(Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Toscana) – redatto sulla base dello schema tipo approvato dal Garante per la protezione dei dati personali. Particolare attenzione è richiesta dalla legge in merito alla verifica del presupposto giuridico che legittima le operazioni di comunicazione e di diffusione di dati personali;

- e) alla verifica periodica dell'applicazione delle misure di sicurezza. Si ricorda in particolare la verifica del cambio password, ogni tre mesi per i dati sensibili e ogni sei mesi per i dati personali comuni;
- f) alla verifica (almeno annuale) della sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione al trattamento dei dati personali comuni consentito ai responsabili esterni;

3. all'acquisizione di informazioni relative ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari svolti nella struttura e alla verifica della corrispondenza degli stessi con i trattamenti previsti e disciplinati dal regolamento interno 9 maggio 2006, n. 6 (Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Toscana).